

# Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 23 maggio 2019, n. 305

**Attuazione art. 4, commi 47 - 52 della legge regionale n. 13/2018 "Legge di stabilita' regionale 2019" - Interventi a sostegno dei cittadini residenti nel Lazio affetti da patologie oncologiche e in lista di attesa per trapianto di organi solidi o di midollo.**

OGGETTO: Attuazione art. 4, commi 47 - 52 della legge regionale n. 13/2018 “Legge di stabilità regionale 2019” - Interventi a sostegno dei cittadini residenti nel Lazio affetti da patologie oncologiche e in lista di attesa per trapianto di organi solidi o di midollo.

## LA GIUNTA REGIONALE

su proposta dell’Assessore alle Politiche Sociali, Welfare ed Enti locali di concerto con l’Assessore alla Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria.

### VISTI

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla direzione ed al personale regionale” e successive modifiche e integrazioni;
- il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto del Presidente della Regione Lazio del 27 marzo 2018, n. T00092 “XI Legislatura. Composizione e nomina della Giunta Regionale e del Vicepresidente della Regione Lazio”, ed il successivo decreto del 6 aprile 2018, n. T00102 di integrazione dei componenti la Giunta regionale;
- il decreto del Presidente della Regione Lazio del 24 luglio 2018, n. T00175 “Attribuzione della delega agli Enti Locali all'Assessore alle Politiche Sociali e Welfare Alessandra Troncarelli. Integrazione e modifica del D.P.R.L. n. T00108 del 7 maggio 2018”;
- la deliberazione di Giunta regionale del 21 marzo 2018, n. 170 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1- Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale” e smi, adottata dal Presidente della Regione con i poteri di cui all’art. 45, comma 5 dello Statuto della Regione Lazio, come ratificata con deliberazione di Giunta regionale del 6 aprile 2018, n. 179;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 24 aprile 2018, n. 203 e la successiva deliberazione del 1 giugno 2018, n. 252, con le quali si è provveduto a riorganizzare l’apparato amministrativo della Giunta Regionale;
- la deliberazione di Giunta Regionale del 5 giugno 2018, n. 268, con la quale è stato conferito a Valentino Mantini l’incarico di Direttore della Direzione regionale per l’Inclusione Sociale;
- la circolare del Segretario generale del 6 giugno 2018, n. 333588, concernente la rimodulazione delle Direzioni regionali;

## VISTI

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;
- la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione”;
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 recante: “Regolamento regionale di contabilità”;
- l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;
- la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 avente ad oggetto “Legge di stabilità regionale 2019”;
- la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 relativa a “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021”;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 28 dicembre 2018, n. 861 concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del ‘Documento tecnico di accompagnamento’, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 28 dicembre 2018, n. 862 concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del ‘Bilancio finanziario gestionale’, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
- la deliberazione di Giunta regionale del 22 gennaio 2019, n. 16 “Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2019-2021, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;
- la deliberazione di Giunta regionale del 5 febbraio 2019, n. 64 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 e dell’articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26”;
- la circolare del segretario generale della Giunta regionale (prot. n. 131023 del 18.02.2019) e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2019-2021;
- la deliberazione di Giunta regionale del 16 ottobre 2018, n. 586 “Ricognizione nell’ambito del bilancio regionale delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del

D. Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. – Perimetro Sanitario – Esercizio Finanziario 2018”;

- la determinazione dirigenziale del 16 aprile 2019, n. G04762 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021 – Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2019, tra i capitoli di spesa H41966 e H41970, iscritti al programma 02 della missione 12”;

#### RICHIAMATI

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
- il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge dell’8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n.159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” e smi;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;

#### RICHIAMATI

- la legge regionale del 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”;
- la deliberazione di Giunta Regionale del 8 luglio 2011, n. 315 “Il Punto Unico d’Accesso sociosanitario integrato nella Regione Lazio – Linee di Indirizzo”;
- la determinazione dirigenziale del 17 novembre 2015, n. G14134 “Linee attuative per l'impiego delle risorse destinate dalla Determinazione del 30 dicembre 2014, n. G19295, alla realizzazione ed implementazione della rete territoriale dei PUA”;
- il decreto del Commissario ad acta del 30 dicembre 2015, n. U00606 «Attuazione dei Programmi Operativi 2013-2015 approvati con il DCA n. U00247/14, come successivamente modificati ed integrati, tra l'altro, dal DCA n. U00373/15. Istituzione delle AA.SS.LL. “Roma 1” e “Roma 2”. Soppressione delle AA.SS.LL. “Roma A”, “Roma B”, “Roma C” e “Roma E”. Ridenominazione delle AA.SS.LL. “Roma D” come “Roma 3”, “Roma F” come “Roma 4”, “Roma G” come “Roma 5” e “Roma H” come “Roma 6”»;
- la determinazione dirigenziale del 10 marzo 2016, n. G02135 “Modifica della Determinazione n. G14134 del 17 novembre 2015, avente ad oggetto Linee

attuative per l'impiego delle risorse destinate dalla Determinazione del 30 dicembre 2014, n. G19295, alla realizzazione ed implementazione della rete territoriale dei PUA”;

- la deliberazione di Giunta regionale del 2 marzo 2018, n. 149 “Legge regionale 10 agosto 2016 n. 11, capo VII Disposizioni per l'integrazione sociosanitaria. Attuazione dell'articolo 51, commi 1 – 7, art. 52, comma 2, lettera c) e art. 53, commi 1 e 2”;

CONSIDERATO che l'articolo 4, comma 47 della legge regionale n. 13/2018 prevede che la Regione assicuri il sostegno ai cittadini residenti affetti da patologie oncologiche e ai pazienti in lista di attesa per trapianto di organi solidi o di midollo attraverso sussidi concessi per il tramite delle aziende sanitarie locali (ASL), sulla base di specifica certificazione medica e previa presentazione della documentazione richiesta;

CONSIDERATO, altresì, che, per le finalità previste dal suindicato comma 47 dell'articolo 4 la l. r. n. 13/2018 dispone, nello specifico:

1. l'istituzione di un fondo cui possano accedere:
  - pazienti affetti da patologie oncologiche che necessitano di trattamenti medici, clinici, di laboratorio, chirurgici e radioterapici presso strutture sanitarie regionali, le cui patologie sono certificate dai responsabili dei centri di riferimento oncologici o di strutture a valenza regionale o da altro dirigente sanitario da essi delegato (comma 48, lettera a);
  - pazienti in lista di attesa per trapianto di organi solidi o di midollo, che si sottopongono a tipizzazioni tissutali, a trapianti, a controlli periodici ed a interventi e ricoveri conseguenti ad eventuali complicanze (comma 48, lettera b);
2. l'individuazione di priorità di accesso al fondo per i soggetti di cui al comma 48 e che non hanno alcun reddito o hanno perso il proprio posto di lavoro o che hanno terminato il periodo di malattia retribuito riconosciuto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) e hanno dovuto ricorrere al periodo di aspettativa non retribuita (comma 49);
3. l'approvazione da parte della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 13/2018, di una deliberazione che disciplini:
  - la presentazione delle richieste di accesso al fondo di cui al comma 48 (comma 50, lettera a);
  - le modalità di erogazione del contributo (comma 50, lettera b);
  - eventuali ulteriori requisiti, nonché i criteri prioritari di accesso al fondo di cui al comma 48, fermo restando quanto previsto al comma 49 (comma 50, lettera c);
  - le cause di esclusione e di decadenza dal contributo (comma 50, lettera d);
4. di provvedere agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 47 a 50 mediante l'istituzione, nell'ambito del programma 02 della missione 12, di un apposito fondo denominato “Fondo per i malati oncologici”, nel quale confluiscono le risorse pari a euro 100.000,00 per l'anno 2019, iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti” (comma 52);

CONSIDERATO, altresì, che il comma 51 del suindicato articolo 4 della l. r. n. 13/2018 ha disposto che la Giunta regionale, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della legge regionale n. 13/2018, presenti alla commissione consiliare competente, sulla base dei dati forniti dalle ASL della Regione e entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione concernente:

- a) il numero delle richieste non ammesse a contributo e le motivazioni della loro esclusione;
- b) il numero delle richieste ammesse a contributo;
- c) l'andamento dei flussi migratori verso strutture sanitarie extraregionali;

RAVVISATA la necessità di provvedere all'attuazione delle disposizioni dettate dalla suindicata legge regionale n. 13/2018, disciplinando le modalità di accesso al fondo istituito dall'art. 4, comma 48 e le modalità di trasmissione da parte delle Aziende Sanitarie Locali alla Regione Lazio dei dati inerenti le richieste di contributo presentate conformemente a quanto disposto dall'art. 4, comma 51 della stessa legge regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover approvare le disposizioni contenute nell'allegato A, parte integrante della presente deliberazione, recante "Modalità attuative dell'art. 4, commi 47 – 52 della legge regionale n. 13/2018 - Interventi a sostegno dei cittadini residenti nel Lazio affetti da patologie oncologiche e in lista di attesa per trapianto di organi solidi o di midollo";

PRESO ATTO della costituzione di un apposito fondo denominato "Fondo per i malati oncologici" su cui è stato stanziato, a copertura degli oneri derivanti dalla l.r. n. 13/2018, art. 4, commi 47 – 52 per l'anno 2019, l'importo pari a € 100.000,00 iscritto nell'ambito del programma 02 della missione 12;

CONSIDERATO che la suindicata deliberazione n. 64/2019, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, ha assegnato alla Direzione regionale per l'Inclusione sociale il capitolo di spesa H41966 denominato Fondo per i malati oncologici (art. 4, commi 47-52, l.r. n. 13/2018);

VISTA la nota prot. regionale n. 211537 del 18.03.2019 con la quale la Direzione regionale per l'Inclusione sociale ha comunicato alla Direzione regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio che è necessario provvedere ad una variazione di bilancio, per l'importo di euro 100.000,00, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2019, nell'ambito del programma 02 "Interventi per la disabilità" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", al fine di dare attuazione all'art. 4, comma 47, della l.r. n. 13/2018;

CONSIDERATO che con la succitata determinazione n. G04762/2019 è stato assegnato alla Direzione regionale per l'Inclusione sociale, ai fini della relativa gestione, il capitolo di spesa di nuova istituzione H41970 denominato Fondo per i malati oncologici, nell'ambito del perimetro sanitario di cui alla DGR n. 586/2018;

RITENUTO, pertanto, in attuazione di quanto previsto dai commi 47 – 52, art. 4 della l.r. n. 13/2018, di dover destinare l'importo pari a € 100.000,00 alle Aziende Sanitarie Locali per assicurare il sostegno ai cittadini residenti affetti da patologie oncologiche e ai pazienti in lista di attesa per trapianto di organi solidi o di midollo, secondo la procedura prevista dall'allegato A, parte integrante della presente deliberazione;

## DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che si richiamano integralmente

1. di approvare le disposizioni contenute nell'allegato A, parte integrante della presente deliberazione, recante "Modalità attuative dell'art. 4, commi 47 – 52 della legge regionale n. 13/2018 - Interventi a sostegno dei cittadini residenti nel Lazio affetti da patologie oncologiche e in lista di attesa per trapianto di organi solidi o di midollo";
2. di destinare sul capitolo H41970 l'importo pari a € 100.000,00 di cui ai commi 47 – 52 dell'art. 4 della l.r. n. 13/2018 alle Aziende Sanitarie Locali per assicurare il sostegno ai cittadini residenti affetti da patologie oncologiche e ai pazienti in lista di attesa per trapianto di organi solidi o di midollo secondo la procedura prevista dall'allegato A, parte integrante della presente deliberazione.

La Direzione regionale per l'Inclusione sociale provvederà a dare attuazione alla presente deliberazione.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

## Allegato A

### Modalità attuative dell'art. 4, commi 47 – 52 della legge regionale n. 13/2018 - Interventi a sostegno dei cittadini residenti nel Lazio affetti da patologie oncologiche e in lista di attesa per trapianto di organi solidi o di midollo

La Regione sostiene i cittadini residenti nel Lazio affetti da patologie oncologiche e i pazienti in lista di attesa per trapianto di organi solidi o di midollo tramite un contributo economico concesso agli stessi attraverso le Aziende Sanitarie Locali.

Il presente documento disciplina le modalità attuative dell'art. 4, commi 47 – 52 della legge regionale n. 13/2018, in particolare la presentazione delle richieste di accesso al Fondo per i malati oncologici di cui al comma 48 dello stesso articolo 4, le modalità di erogazione del contributo, comprensive dei criteri prioritari d'accesso, nonché le cause di esclusione e di decadenza dal contributo stesso.

In fase di prima attuazione e in considerazione dell'entità dell'importo stanziato per detta finalità, il contributo sarà concesso esclusivamente alle persone che si trovano nelle condizioni di cui al comma 49 dell'art. 4, l.r. 13/2018, ovvero in condizione di forte svantaggio economico.

Tale soluzione è intrapresa dalla Regione con la finalità di sostenere economicamente le persone più svantaggiate nelle more del perfezionamento del processo di erogazione dei sostegni al reddito previsti dalla vigente normativa (pensione di invalidità, reddito di cittadinanza, indennità di accompagnamento).

In fase successiva, a seguito del monitoraggio dell'effettivo fabbisogno individuato sulla base della platea dei beneficiari residenti sul territorio regionale che hanno presentato richiesta di contributo, si provvederà a calibrare in maniera appropriata la relativa programmazione delle risorse.

#### **Destinatari**

Possono accedere al contributo economico i cittadini residenti nel Lazio che si trovano in una delle sotto indicate condizioni:

- a) pazienti affetti da patologie oncologiche che necessitano di trattamenti medici, clinici, di laboratorio, chirurgici e radioterapici presso strutture sanitarie regionali, le cui patologie sono certificate dai responsabili dei centri di riferimento oncologici o di strutture a valenza regionale o da altro dirigente sanitario da essi delegato;
- b) pazienti in lista di attesa per trapianto di organi solidi o di midollo, che si sottopongono a tipizzazioni tissutali, a trapianti, a controlli periodici ed a interventi e ricoveri conseguenti ad eventuali complicanze.

#### **Modalità di presentazione della domanda**

Ai fini del conferimento del contributo regionale disciplinato dal presente atto, le Aziende Sanitarie Locali emanano un avviso pubblico con scadenza 31 luglio di ciascuna annualità rivolto ai cittadini in possesso dei necessari requisiti che dovranno presentare formale richiesta di contributo.

Potranno presentare domanda di contributo anche coloro che abbiano col destinatario del contributo rapporti di parentela o affinità, entro il terzo grado, o di convivenza.

Le domande dovranno essere corredate della sottoelencata documentazione:

1. per le persone affette da patologie oncologiche:
  - documentazione attestante la residenza nella Regione Lazio;
  - esenzione per patologia oncologica cod. 48;
  - dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPCM n. 445/2000 e smi, attestante il grado di parentela o affinità o la condizione di convivenza con il destinatario del contributo nel caso in cui la domanda non venga presentata direttamente dall'interessato;



2. per le persone in lista di attesa per trapianto di organi solidi o di midollo:
  - documentazione attestante la residenza nella Regione Lazio;
  - certificazione emessa da uno dei centri di riferimento presenti sul territorio nazionale di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 4, comma 48, lettera b);
  - dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPCM n. 445/2000 e smi, attestante il grado di parentela o affinità o la condizione di convivenza con il destinatario del contributo nel caso in cui la domanda non venga presentata direttamente dall'interessato.

Sia le persone affette da patologie oncologiche sia quelle in lista di attesa per trapianto di organi solidi o di midollo dovranno produrre idonea documentazione attestante una delle sottoelencate condizioni:

1. di trovarsi in condizione di forte svantaggio economico (attestazione indicatore ISEE con valore non superiore a € 5.000,00);
2. di avere perso il proprio posto di lavoro (tale condizione potrà essere dimostrata anche attraverso la presentazione dell'ISEE corrente di cui all'art. 9 del DPCM n. 159/2013 e smi);
3. di avere terminato il periodo di malattia retribuito riconosciuto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) e di aver dovuto ricorrere al periodo di aspettativa non retribuita.

Le richieste di accesso al contributo corredate della necessaria documentazione andranno presentate presso il PUA di riferimento che provvederà all'istituzione di un apposito nucleo valutativo incaricato di procedere all'istruttoria delle domande pervenute e alla relativa valutazione, sulla base delle indicazioni generali fornite dal presente atto. Il nucleo valutativo stabilirà, altresì, l'eventuale ulteriore documentazione che dovrà essere prodotta dai beneficiari per attestare una delle suindicate condizioni previste dal comma 49, dell'art. 4 della l.r. n. 13/2018.

Sarà cura del PUA provvedere all'acquisizione del consenso informato degli utenti al trattamento dei dati forniti nella domanda finalizzato all'erogazione del contributo regionale, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

### **Assegnazione del contributo**

A conclusione dell'istruttoria sul possesso dei requisiti di ammissibilità, ciascuna Azienda Sanitaria Locale trasmetterà alla Regione Lazio, Direzione regionale per l'Inclusione sociale, entro il 31 ottobre di ciascuna annualità, l'elenco puntuale degli aventi diritto al contributo, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

I dati personali di cui l'Amministrazione Regionale verrà in possesso in ragione della concessione dei contributi previsti dal presente atto confluiranno in un archivio, di cui è titolare la Regione Lazio – Giunta Regionale, che si riserva di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere in forma aggregata i dati forniti, nei limiti e secondo le disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché, dal Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (GDPR).

La Direzione regionale per l'Inclusione sociale, con proprio atto amministrativo:

- prende atto dei dati trasmessi dalle Aziende Sanitarie Locali;
- procede all'assegnazione alle Aziende Sanitarie Locali dei finanziamenti necessari a soddisfare le richieste presentate dagli aventi diritto e all'impegno della spesa relativo, nei limiti delle disponibilità del bilancio regionale, e alla liquidazione degli importi stessi.

Per l'anno 2019 l'importo del contributo erogabile per ciascun beneficiario verrà quantificato ripartendo in maniera proporzionale le risorse disponibili, tenendo conto del numero complessivo dei beneficiari ammessi al contributo.

L'importo massimo del contributo da erogare a ciascun beneficiario non potrà superare l'importo annuale di € 2.000,00.

La determinazione di impegno di spesa a favore delle Aziende Sanitarie Locali sarà pubblicata sul sito web della Regione Lazio.

Le Aziende Sanitarie Locali, completato il piano delle assegnazioni, ne daranno comunicazione ai beneficiari ed erogheranno il contributo in un'unica soluzione agli stessi.

### **Causa di esclusione e di decadenza del contributo**

Il presente contributo non è cumulabile con altri contributi erogati per le medesime finalità in base ad altre leggi nazionali o regionali.

Sono esclusi dal contributo le persone non in possesso dei requisiti previsti dal presente atto.

Costituiscono cause di decadenza dal beneficio le condizioni sotto indicate se intervenute in data compresa tra la presentazione della domanda e l'erogazione del contributo:

- il decesso del beneficiario;
- la perdita dei requisiti di accesso;
- ricovero continuativo in hospice o altra tipologia di struttura residenziale a totale carico del SSR, o in strutture residenziali sociosanitarie.

### **Ulteriori adempimenti delle Aziende Sanitarie Locali**

Ai fini della predisposizione della relazione prevista dall'art. 4, comma 51 della l.r. 13/2018, le singole Aziende Sanitarie Locali elaborano, altresì, i dati concernenti il numero delle richieste non ammesse a contributo e le motivazioni dell'esclusione, il numero delle richieste ammesse e l'andamento dei flussi migratori verso strutture sanitarie extraregionali e li trasmettono alla Direzione regionale per l'Inclusione sociale entro il 31 ottobre.